



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Facoltà di Scienze della Formazione
Faculté des Sciences de la Formation

Emanato con Decreto Rettorale n. 47, prot. n. 2333/A3 del 18 giugno 2004 e s.m. e i. (D.R. n. 139, prot. n. 7177/A3 del 29 settembre 2006)

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI LAUREA PER LE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

CAPO I CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 1 - Titoli e Corsi di studio

1. Il Consiglio dei Corsi di studio di Scienze dell'Educazione organizza Corsi per il conseguimento di titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea specialistica, nonché Diplomi di Specializzazione e Master universitari e Dottorati di ricerca, nell'ambito e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento didattico d'Ateneo.
2. La Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di ricerca e il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio, ossia dei Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, di Dottorato e di Master attivati in osservanza dei Decreti ministeriali e nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate, tenuto anche conto dello Statuto e del Regolamento didattico d'Ateneo.
3. I titoli di studio rilasciati al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe sono equivalenti ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.M.509/99. Essi sono tuttavia contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di studio corrispondente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza.
4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti ministeriali in vigore e in particolare del Regolamento Generale sull'Autonomia e successive modifiche, e sono disciplinati dal presente Regolamento didattico.
5. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi Ordinamenti didattici.
6. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti ministeriali in vigore e viene disciplinato dall'art. 18 del presente Regolamento.
7. Il Consiglio dei Corsi di Laurea per le Scienze dell'Educazione può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dall'art. 10 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studio.
8. Il Consiglio dei Corsi di Laurea per le Scienze dell'Educazione organizza altresì, anche eventualmente in collaborazione con Enti ed Università, corsi di perfezionamento e/o di formazione ai sensi della L. 341/90.

Art. 2 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I Regolamenti didattici dei corsi di Studio attivati presso il Consiglio dei Corsi di Laurea per le Scienze dell'Educazione sono emanati dal Rettore, in seguito ad approvazione da parte del Senato Accademico.
2. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio disciplina fra l'altro, nel rispetto dei Decreti ministeriali, l'Ordinamento didattico relativo a ciascun Corso, comprensivo della tipologia e dell'ordine

degli insegnamenti impartiti, dell'articolazione strutturale dei curricula e della determinazione dei crediti corrispondenti ad ogni attività formativa in essi prescritta.

3. Ciascun Ordinamento didattico, redatto nel rispetto dei Decreti ministeriali e di quanto previsto dal titolo secondo del Regolamento didattico d'Ateneo, disciplina in particolare:

- a) la denominazione dei Corsi di studi e la formulazione degli obiettivi formativi specifici
- b) l'elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i curricula previsti dai Corsi, ossia: degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per annualità e/o semestralità e con la precisazione delle eventuali propedeuticità della articolazione in moduli e delle eventuali specifiche tipologie didattiche; e delle altre attività formative contemplate dai Decreti ministeriali;
- c) le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dai curricula;
- d) l'assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso;
- e) l'articolazione dei curricula perseguibili nell'ambito del corso e l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione;
- f) le eventuali obbligatorio di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori o disabili, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno (ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento e dell'art. 11, comma 7 del Regolamento Generale sull'Autonomia);
- g) la regolamentazione della corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dal Corso e quelli acquisibili presso altre istituzioni universitarie nazionali e della Comunità europea;
- h) i requisiti di ammissione al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo, ai sensi dell'art. 10;
- i) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 3 - Il Consiglio dei Corsi di Laurea per le Scienze dell'Educazione

1. Il Consiglio di Corso di studio esercita le competenze attribuite dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo, nonché da ulteriori regolamenti dell'Università.

2. In particolare il Consiglio di Corso di studio organizza, programma e coordina le attività didattiche del percorso formativo corrispondente, di seguito evidenziate:

- a) formula i piani di studio seguiti dagli studenti per il conseguimento dei relativi titoli di studio; esamina e approva gli stessi;
- b) definisce, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, i compiti didattici dei professori e dei collaboratori all'attività didattica;
- c) promuove la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie formative;
- d) propone al Senato Accademico le chiamate dei professori di ruolo e la nomina dei professori a contratto;
- e) propone al Senato Accademico le richieste di attivazione di insegnamenti previsti dal Regolamento didattico e, per quanto gli compete, le altre proposte di modifica del Regolamento didattico di Ateneo;
- f) formula, per quanto di propria competenza, al Senato Accademico, le richieste per il conferimento degli incarichi di collaborazione e i contratti di cui all'art. 38 dello Statuto di Ateneo;
- g) formula, per quanto di propria competenza, proposte al Senato Accademico per l'adozione del piano pluriennale di sviluppo e del programma annuale per l'attività scientifica;
- h) adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione, al Senato Accademico.

3. E' costituito dai Professori di prima e di seconda fascia e dai Ricercatori del Consiglio di Corso di Studio e da tutti i Professori a contratto, che dal medesimo Consiglio sono incaricati di svolgere

attività didattica contemplata dal relativo Ordinamento didattico, nonché da uno studente eletto secondo le modalità di cui all'art. 45 dello Statuto dell'Ateneo, fra quelli iscritti al corrispondente Corso di Laurea.

4. Limitatamente alle lettere d), e), f) e g), del comma 2 del presente articolo, il Consiglio delibera nella sua composizione ristretta ai soli docenti di ruolo del Corso di studio.

5. Il Consiglio è presieduto da un Presidente, eletto in base al comma 4 dell'art. 31 dello Statuto di Ateneo. L'elettorato attivo spetta a tutti Professori e Ricercatori dell'ateneo in ruolo sui Corsi di studio afferenti al Consiglio dei Corsi di Laurea per le Scienze dell'educazione, l'elettorato passivo agli stessi docenti, limitatamente a quelli di prima e seconda fascia. Il Presidente può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

6. Il Presidente ha la possibilità di delegare parte delle sue funzioni a Professori e Ricercatori incardinati nei Corsi di studio che afferiscono allo stesso Consiglio, tra i quali può altresì nominare suoi rappresentanti nelle Commissioni didattiche di vigilanza o in altre Commissioni, ove i relativi Regolamenti lo consentano.

7. Il Consiglio, sentite eventualmente le Strutture didattiche interne e i Dipartimenti competenti, delibera in merito alle procedure di affidamento e di supplenza di insegnamenti e all'assegnazione di contratti.

8. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di norma, una volta al mese. Esso viene, inoltre, convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti di ruolo del Corso di Studio. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta inoltrata al Presidente.

9. Le riunioni del Consiglio si svolgono presso la sede dell'Università oppure in altro luogo ritenuto all'occorrenza funzionalmente idoneo dal Presidente.

10. La convocazione può avvenire utilizzando i seguenti mezzi:

- a. corrispondenza ordinaria;
- b. telefax;
- c. posta elettronica;
- d. telegramma.

11. La convocazione deve essere inviata con un preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di convocazione d'urgenza.

12. Copia della convocazione è affissa all'albo dell'Ateneo.

13. Le riunioni proseguono fino all'esaurimento dell'ordine del giorno. Qualora ciò risulti impossibile, viene deliberata a maggioranza la data di aggiornamento della seduta.

14. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Le assenze formalmente giustificate fanno scendere il quorum.

15. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Presidente, se reso in forma palese.

16. Le deliberazioni riguardanti i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori sono prese dal Consiglio di Corso di studio nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

17. Alle riunioni del Consiglio possono intervenire, su invito del Presidente, per l'approfondimento di particolari argomenti, il personale tecnico-amministrativo competente per materia, i supervisori del tirocinio e altri soggetti opportunamente qualificati rispetto al tema oggetto di discussione.

Art. 4 - Le Classi di Corsi di studio

1. Le Classi di Corsi di studio attivate all'interno Consiglio dei Corsi di Laurea per le Scienze dell'Educazione, quali raggruppamenti di Corsi di studio, ai sensi della normativa vigente, sono:

- a) La Classe 18 di Scienze dell'educazione e della formazione;
- b) La Classe non ancora definita e destinata alle Scienze della Formazione primaria.

2. Con le procedure previste dal DM 509/99, possono essere attivate ulteriori classi, a partire da quelle che si riferiscono alle lauree specialistiche riferibili agli ambiti professionali riguardanti le Scienze dell'Educazione.

Art. 5 - I Corsi di studio

1. I Corsi di studio, al termine dei quali, previo superamento dell'esame finale, vengono rilasciati i titoli di studio, raggruppati in Classi di appartenenza in base alle definizioni stabilite dai Decreti ministeriali, sono contrassegnati da denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali, che sono deliberate, su proposta del Consiglio dei Corsi di Laurea per le Scienze dell'Educazione, dal Senato Accademico. Tali denominazioni vengono indicate, ai sensi dei Decreti ministeriali, dal titolo di studio corrispondente, accanto all'indicazione numerica della Classe di appartenenza.

2. I Corsi di studio possono anche essere attivati mediante accordi o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studio interuniversitari). Ai soli fini delle responsabilità connesse alla iscrizione degli studenti e alle conseguenti procedure di gestione amministrativa dei Corsi, le competenze del Presidente e del Consiglio dei Corsi di Laurea per le Scienze dell'Educazione sono rispettivamente attribuite al Presidente e al Consiglio di Corso interuniversitario, tenendo conto delle prescrizioni e delle limitazioni rinvenienti dalle convenzioni stipulate tra le Università interessate.

3. I Corsi di Studio, ove non siano retti da appositi Consigli, sono retti, organizzati e disciplinati dal Consiglio dei Corsi di Laurea per le Scienze dell'Educazione al quale spetta:

- a) elaborare l'Ordinamento didattico del Corso, comprensivo della precisazione dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai Decreti ministeriali per la Classe;
- b) formulare gli obiettivi formativi specifici del Corso, indicare i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicurare la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall'Ordinamento;
- c) determinare i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando eventualmente l'istituzione di attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al relativo recupero, ai sensi dell'art. 7;
- d) assicurare lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'Ordinamento;
- e) provvedere al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più docenti, titolari di rispettivo autonomo insegnamento, e definirne la distinta attribuzione;
- f) predisporre con la collaborazione dei Dipartimenti la fruizione da parte degli studenti degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'Ordinamento;
- g) studiare nelle forme adeguate un'equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;
- h) esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative degli Ordinamenti didattici;
- i) esaminare ed approvare le pratiche di trasferimento degli studenti, regolamentando la mobilità studentesca e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero (ai sensi dell'art. 12);
- j) valutare le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo ai sensi dell'art. 19, comma 4;
- k) curare la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, assicurando attraverso adeguate attività tutoriali (ai sensi dell'art. 9, comma 1) la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento a carico dello studente in relazione alle finalità formative previste dall'Ordinamento;
- l) determinare le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento e sancirne l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali, ai sensi dell'art. 6, comma 7;
- m) indire almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica ed almeno una riunione l'anno per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica nelle forme previste dall'art. 7, comma 3;
- n) determinare le modalità dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università, ai sensi dell'art. 6, comma 8.

4. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio e le disposizioni riguardanti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi, sono deliberati dal Consiglio, acquisito entro il termine imprescindibile di trenta giorni, il parere favorevole delle Commissioni didattiche di cui all'art. 10.

5. In base ad apposite convenzioni tra Università, il Consiglio può proporre al Senato Accademico accordi con Corsi di studio attivati presso altri Atenei, anche all'estero, per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.

Art. 6 - Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici per conseguire un titolo di studio universitario presso il Consiglio dei Corsi di Studio di Scienze dell'Educazione è il credito formativo universitario.

2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, e delle ore di studio e di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento Generale sull'Autonomia, eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento, sono possibili, su richiesta dell'Ateneo, esclusivamente in seguito a Decreto ministeriale.

3. La frazione dell'impegno orario complessivo, riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è fissata in non meno del 70 %.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto esplicitamente deliberata dal Consiglio e resa nota agli allievi sin dall'inizio dell'anno, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

5. La realizzazione della strumentazione pratica necessaria per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti e delle effettive frequenze delle attività formative previste dai Corsi di studi di Scienze dell'Educazione (registri didattici con verifica delle firme di presenza ove richieste, modelli dei verbali di esame, libretti curriculari personali dello studente, moduli per la certificazione rilasciati dalle Segreterie, e quant'altro necessario), ove non fosse curata dal Senato Accademico, ricade nelle competenze del Consiglio dei Corsi di Studio.

6. L'obsolescenza dei contenuti conoscitivi relativi a crediti già acquisiti è fissata in quattro anni dalla data dell'ultimo esame. Il periodo di obsolescenza può essere ulteriormente esteso, per non più di altri quattro anni, se l'allievo ha concluso tutti gli esami del proprio piano di studi; può anche essere esteso se nel periodo in cui si è verificata l'interruzione degli studi l'allievo ha svolto una conveniente attività professionale, adeguatamente certificata e dal Consiglio ritenuta efficace ai fini della maturità scientifica dell'allievo.

7. Sotto il profilo delle forme di verifica, nessuna distinzione si pone fra allievi impegnati a tempo pieno ed allievi impegnati a tempo parziale.

8. Il Consiglio può riconoscere l'acquisizione di competenze e abilità professionali, opportunamente documentate e certificate, nonché competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, soprattutto quelle alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, attribuendo crediti formativi ai sensi del successivo art. 11 e con le eventuali limitazioni di cui al comma 4 dello stesso art. 11. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea sono riconosciuti, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

9. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso (ai sensi dell'art. 11), il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera (ai sensi dell'art. 12), compete al Consiglio che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.

Art. 7 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali.
2. Allo studente viene richiesto il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, comprensiva della conoscenza della lingua francese nei termini previsti dall'ordinamento scolastico relativo alla Valle d'Aosta. Il Manifesto degli studi fissa, anno per anno, le modalità di verifica e le eventuali attività formative propedeutiche e le modalità di accertamento dell'eventuale debito formativo.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo, il Consiglio può prevedere l'istituzione di attività formative propedeutiche. Tali attività propedeutiche possono essere svolte in determinati periodi dell'anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Sempre allo scopo dell'assolvimento del debito formativo, attività propedeutiche e attività formative integrative possono essere anche svolte da Docenti di prima e di seconda fascia o da Ricercatori facenti parte del collegio didattico di Scienze dell'Educazione, sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale. Il Consiglio può anche prevedere l'attivazione di attività formative propedeutiche in vista dell'accesso al primo anno, la partecipazione alle quali, da parte degli studenti immatricolati, sia soltanto consigliata e facoltativa.
4. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal Consiglio, non è positiva, il Consiglio medesimo può ulteriormente indicare specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso.
5. Per l'ammissione ai Corsi di studio superiori alla Laurea, il Consiglio stabilisce in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo così indicato potrà avvenire da parte dello studente o con l'iscrizione a corsi singoli comunque attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane riconosciuti come apportatori di credito dal Consiglio, e con il superamento dei relativi esami; oppure concordando con lo stesso Consiglio specifici percorsi formativi da soddisfare prima dell'inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo Corso di studio.

Art. 8 - Manifesto degli studi, curricula e piani di studio

1. Entro il termine stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio approva annualmente il Manifesto degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Ordinamenti didattici dei Corsi di studio interni o dei Corsi di studio interateneo.
2. Il Manifesto viene pubblicato nella Guida dello Studente.
3. Nei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica, lo studente può seguire uno dei curricula fissati dal Consiglio, oppure, se ne è prevista la possibilità, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale, mediante la presentazione del proprio piano di studi alla Segreteria studenti entro i tempi fissati dal Senato Accademico.
4. I piani di studio contenenti la richiesta di approvazione di curricula individuali saranno vagliati, sulla base di criteri generali prefissati, da una apposita Commissione istituita dal Consiglio, ed approvati dal Consiglio medesimo.
5. Il Consiglio dei Corsi di Laurea per le Scienze dell'Educazione provvede, a cadenza triennale, alla verifica dell'offerta formativa, tenendo conto degli annuali rapporti di autovalutazione, del parere degli studenti -così come rilevato dal Nucleo di Valutazione- dell'evoluzione del mercato del lavoro e delle eventuali indicazioni delle parti sociali.

Art. 9 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato, previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, sono organizzate e regolamentate dal Consiglio di Scienze dell'Educazione, nell'ambito della programmazione didattica. Il coinvolgimento dei Docenti e dei Ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attività rientra nei loro compiti didattici e può avere rilevanza ai fini di eventuali incentivazioni.

2. In materia di orientamento alla scelta universitaria, il Consiglio di Scienze dell'Educazione, eventualmente con il supporto organizzativo di apposite strutture dell'Ateneo, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con le strutture del sistema scolastico valdostano, può offrire:
 - a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla prescrizione;
 - b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;
 - c) consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.
3. In materia di orientamento nel corso degli studi, il Consiglio di Scienze dell'Educazione diffonde, mediante l'attività di tutorato dei Docenti e dei Ricercatori, informazioni sui percorsi formativi interni ai Corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.
4. In materia di orientamento post-universitario, il Consiglio di Scienze dell'Educazione può attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi di cui all'art. 29:
 - a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - b) corsi di preparazione agli esami di Stato;
 - c) corsi di formazione professionale e di formazione permanente.

Art. 10 - Commissione didattica

1. Presso il Consiglio di Scienze dell'Educazione è istituita una Commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente delle attività didattiche.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente o da un suo Delegato ed è composta, oltre che dal presidente, da una rappresentanza paritetica di tre docenti scelti tra i componenti del Consiglio e tre studenti eletti secondo modalità analoghe a quelle previste per il rappresentante degli studenti in Consiglio.
3. La Commissione didattica del Consiglio di Scienze dell'Educazione svolge i seguenti compiti:
 - a) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica;
 - b) propone al Consiglio iniziative di vario tipo atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
 - c) esprime pareri al Consiglio sulla revisione del Regolamento didattico e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
4. Il Consiglio può deliberare l'attivazione di distinte commissioni didattiche, una per ciascun corso di studio, fatta salva la presenza di una congrua rappresentanza degli studenti.

CAPO II TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 11 - Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 12, comma 3. Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti per l'accesso dai Regolamenti delle Classi dei Corsi di studio secondo le normative prescritte dall'art. 7.
3. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni. Per il Corso di Scienze della Formazione Primaria i crediti necessari per acquisire il titolo sono 240 e la durata normale è di quattro anni, salvo diverse indicazioni ministeriali.
4. All'atto dell'istituzione di un Corso di Laurea, l'Ordinamento didattico corrispondente stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri Corsi di studio attivati l'Università della Valle d'Aosta, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altra Università.

Art. 12 - Corsi di Laurea specialistica

1. Il Corso di Laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea specialistica occorre essere in possesso della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e comunque nelle forme previste dall'art. 20, comma 3. Per l'accesso ai Corsi di Laurea specialistica possono essere richiesti altri requisiti curriculari indicativi di una adeguata preparazione personale, secondo quanto prescritto dall'art.10, comma 5.
3. Per conseguire la Laurea specialistica lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti con il conseguimento del titolo di Laurea e/o riconosciuti validi ai sensi dell'art. 10, comma 5. La durata normale del Corso di Laurea specialistica è di due anni dopo la Laurea.
5. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al primo anno di Laurea specialistica, il Consiglio dei Corsi di Laurea per le Scienze dell'Educazione può prevedere l'ammissione con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente, limitato alla mancanza dei crediti relativi agli esami dell'ultimo anno ancora non superati e alla prova finale. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima di iniziare le verifiche relative alle attività formative del Corso di Laurea specialistica.
6. Possono essere istituiti Corsi di Laurea specialistica soltanto se è già attivata una Classe di Corsi di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti, in base ai Regolamenti didattici, per il Corso di Laurea specialistica.

Art. 13 - Master universitari

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, possono essere attivati Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari. I Master universitari possono essere attivati nel rispetto della normativa di ateneo vigente.
2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea specialistica.
3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli richiesti per conseguire la Laurea o la Laurea specialistica. La durata minima dei Corsi di Master universitario è dunque di un anno.
4. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui sia possibile cogliere l'esigenza sul territorio nazionale. A tale scopo l'impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata a criteri di flessibilità e di periodico adeguamento al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
5. Il Consiglio di Scienze dell'Educazione può proporre al Senato Accademico l'istituzione di Corsi di Master congiunti di primo e di secondo livello, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale.
6. I Corsi di Master universitario possono essere attivati anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

Art. 14 - Trasferimenti, passaggi di Corso, ammissione a prove singole

1. Le domande di trasferimento di studenti provenienti da altra Università o da altro Corso di studio della stessa Università e della Valle d'Aosta, sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Scienze dell'Educazione, che valuta l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti. La delibera indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, la durata del Corso di studio può essere conseguentemente abbreviata.
3. Il Consiglio può deliberare, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento ad una prova di ammissione predeterminata, allo scopo di precisare l'entità

dell'eventuale debito formativo, in relazione a studi non del tutto corrispondenti a quelli previsti dal Corso di studio verso il quale lo studente intende trasferirsi.

4. Al superamento di un eventuale prova di ammissione può essere subordinato, in casi speciali, il riconoscimento di crediti formativi di cui al comma 8 del precedente art. 6.

Art. 15 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto delle Leggi vigenti, il Consiglio di Scienze dell'Educazione aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Unione Europea (programmi Socrates/Erasmus e altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di studio.

2. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e diventa operante con l'approvazione o (nel caso di convenzioni bilaterali) con la semplice ratifica da parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 6, comma 9.

Art. 16 - Calendario didattico

1. Il Calendario didattico viene approvato dal Consiglio di Scienze dell'Educazione nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo.

2. Il Consiglio di Scienze dell'Educazione può deliberare l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, ecc)

3. Il Calendario didattico potrà prevedere la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto, con esclusione dei soli appelli straordinari di cui al comma seguente.

4. Il Consiglio di Scienze dell'Educazione delibera numero e articolazione delle sessioni di esame, compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari riservati agli studenti fuori corso e agli studenti lavoratori, dandone informazione entro tempi opportuni. Il Calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio è disciplinato dall'art. 18, comma 11.

Art. 17 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. Gli Ordinamenti didattici di qualsiasi Corso di studi possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.

2. Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, gli Ordinamenti didattici possono prevedere l'attivazione di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati negli Ordinamenti didattici:

a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare o a un ambito disciplinare definito, anche allo scopo di assicurare la corretta assegnazione di essi ad uno dei Docenti o Ricercatori del Collegio didattico interessato;

b) l'assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari;

c) il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.

3. Un solo corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso le prove di verifica finale dovranno accertare il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo previsto.

4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati (ossia intercattedra), ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più Docenti e/o Ricercatori, ciascuno responsabile dell'insegnamento a lui affidato. Il lavoro intercattedra si svolgerà secondo un apposito progetto didattico preventivamente deliberato dal Consiglio e preventivamente reso noto agli studenti, mediante pubblicazione nella guida didattica.

5. Gli Ordinamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di controllo della assidua fruizione delle lezioni, o di verifica della frequenza di eventuali stage, ove previsti, e le modalità della valutazione finale..

6. Il Consiglio di Scienze dell'Educazione può approvare che uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da un altro Corso di studi della stessa Università, sentito il docente.
7. Il Consiglio di Scienze dell'Educazione delibera lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e la capienza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Scienze dell'Educazione attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
8. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi è compito della Commissione didattica verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
9. I Docenti di prima e di seconda fascia sono considerati titolari della o delle discipline il cui insegnamento viene loro affidato annualmente dal Consiglio di Scienze dell'Educazione, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata di esso. I Docenti e i Ricercatori possono essere annualmente incaricati per affidamento o per supplenza retribuita, nei limiti fissati dal Senato Accademico, della titolarità di altri insegnamenti, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata.

Art. 18 - Esami, verifiche del profitto ed iscrizioni ad anni successivi

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, il Consiglio di Scienze dell'Educazione stabilisce il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) appositamente definite dal Consiglio perché sia possibile valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.
2. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
3. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
4. Le prove di verifica del profitto, diverse dagli esami, si terranno di norma, come gli esami, a conclusione del corso o entro una limitazione temporale prevista dall'Ordinamento didattico, e si risolveranno in un riconoscimento di "idoneità" riportato sul libretto personale dello studente.
5. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. In casi di sovraffollamento, le competenti Strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
6. Qualora gli Ordinamenti didattici prevedano un unico esame o un'unica prova di verifica finale per un insegnamento costituito dalla confluenza di più attività didattiche, deve comunque essere accertato il profitto dello studente per ciascuna di esse, come previsto nel caso indicato dall'art. 14, comma 3. In tali casi lo studente ha diritto ad avere comunicazione dei risultati conseguiti nelle singole forme di accertamento.
7. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Presidente e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento (ai sensi dell'art. 14, comma 9), che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro Docente o Ricercatore del medesimo settore scientifico disciplinare o di ambito disciplinare affine o da un cultore della materia. I cultori della materia devono essere in possesso da almeno due anni di Laurea specialistica o di Laurea conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia, e sono nominati su richiesta del titolare del corso e in base a criteri predefiniti dal Consiglio.
8. Il verbale di esame è firmato da tutti i membri della Commissione giudicatrice presenti all'esame. I Presidenti delle Commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna seduta d'esame.

9. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Presidente, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.

10. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'Ordinamento degli Studi.

11. Se l'esame o la prova di verifica si concludono, per rinuncia del candidato e con il consenso della Commissione, senza la notificazione di un risultato finale, lo studente non potrà sottoporsi ad una nuova verifica entro la medesima sessione.

Art. 19 - Studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. Il Consiglio dei Corsi di Scienze dell'Educazione può prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi universitari per studenti lavoratori o comunque impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche. La frequenza è comunque obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici. Spetta alla Commissione didattica verificare la fondatezza delle richieste da parte degli studenti di essere iscritti come studenti non a tempo pieno. La qualità di studente non a tempo pieno dovrà essere annotata dalla Segreteria studenti sul libretto personale dello Studente.

2. La qualifica di studente non a tempo pieno è riconosciuta soltanto agli studenti che insegnano nella scuola e che risultino titolari di insegnamenti a tempo indeterminato o di supplenza annuale, indipendentemente dal grado, dall'ordine e dalla sede di servizio. La stessa qualifica è riconosciuta, ad insindacabile giudizio della Commissione didattica, ai titolari di rapporto di lavoro assimilabile, per durata e natura, a quello sopra indicato.

I compiti didattici degli allievi non a tempo pieno possono essere assolti con modalità alternative, definite – caso per caso – dalla Commissione didattica che può anche tener conto delle competenze acquisite nel corso della esperienza professionale in atto.

3. Il riconoscimento della frequenza delle attività formative richieste deve essere attestato nei documenti personali dello studente ai sensi dell'art. 9, comma 6.

4. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dall'Ordinamento del suo Corso, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per ciascun anno di corso e/o per l'intero curriculum e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.

5. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro termini determinati dal Consiglio. In caso contrario le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Il Consiglio provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

6. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'Ordinamento per quattro anni accademici consecutivi e comunque nei termini previsti dall'art. 6, comma 6 del presente Regolamento didattico.

7. Si considera studente ripetente:

- a) lo studente fuori corso che non abbia conseguito il titolo di studio entro i tempi stabiliti ai sensi del comma precedente;
- b) lo studente che entro la durata normale del Corso non abbia ottenuto il riconoscimento della frequenza, ove richiesto, per tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico;
- c) lo studente che, avendo acquisito le frequenze previste per il conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio piano di studi.

8. Il Consiglio può definire a quale anno di corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente.

9. Lo studente ripetente è tenuto di norma a frequentare nuovamente le attività formative previste dall'Ordinamento didattico per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di

ripetente) allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti alla sua carriera formativa. L'eventuale esenzione dalla frequenza deve essere approvata dal Consiglio.

10. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa a rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e a immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. In tal caso, i risultati della sua precedente carriera, frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti, non potranno essere utilizzati per il nuovo Corso di studi.

Art. 20 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. Il Consiglio dei Corsi di Scienze dell'Educazione mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei Docenti e dei Ricercatori.

2. Per ogni attività didattica offerta dal Consiglio dei Corsi di Scienze dell'Educazione viene resa pubblica la struttura e la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.

3. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dal Consiglio, come gli orari di ricevimento dei Docenti e dei Ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dal Presidente mediante l'affissione in appositi albi e mediante altre forme e strumenti che egli riterrà di volta in volta opportuni.

Art. 21 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. All'esame finale lo studente accede dopo aver concluso, da almeno 15 giorni, ogni altra attività formativa prevista dall'ordinamento e sempre che risulti corretta e priva di pendenze la sua posizione amministrativa.

2. Per i Corsi di Laurea la prova finale consiste nella discussione di un elaborato, consegnato almeno 30 giorni prima, e tendente all'accertamento della capacità del candidato di reperire fonti di documentazione, di progettare interventi in situazioni predefinite, di mettere a punto schemi e procedure di controllo, verifica e monitoraggio o anche la sua capacità di saper sviluppare una riflessione critica – scientificamente controllata – relativa all'esperienza compiuta nel corso delle attività di tirocinio e/o di stage.

3. Per i Corsi di Laurea specialistici, pur potendosi mantenere gli stessi contesti di riflessione, l'elaborato deve avere i caratteri, lo stile e la forma della ricerca scientifica.

4. Per i Corsi quadriennali in Scienze della formazione primaria la prova finale si articola in due fasi distinte: la discussione di una relazione scritta, relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio, con una votazione massima di 4 punti, e la discussione di un elaborato con contenuti e criteri di stesura analoghi a quelli previsti per gli studenti dei corsi di laurea triennali, con punteggio massimo di 7 punti.

5. In ogni caso la Commissione, dopo aver approvato la prova finale e sempre che la stessa abbia avuto esito positivo attribuisce un punteggio che si aggiunge a quello che deriva dalla media delle attività formative esposte a valutazione. La Commissione dispone, di norma, di 7 voti. Eccezionalmente e con provvedimento formalmente motivato e che riguardi il solo elaborato presentato alla discussione può giungere sino ad un massimo di 11 punti. E' ugualmente da motivare la eventuale decisione di attribuire una valutazione negativa che comporterà la sottrazione, dalla media, di un punteggio non eccedente i 7 punti.

6. Nel computo della media e nella valutazione complessiva finale i voti sono espressi in 110/esimi. I punti attribuibili dalla Commissione sono egualmente espressi in 110/esimi.

7. La Commissione è legittimamente costituita quando siano presenti almeno 7 componenti, nominati dal Presidente. Essa è costituita, in maggioranza, da professori dell'Università e composta da ricercatori o cultori delle discipline insegnate nel corso di studio.

Possono far parte della Commissione tutti i professori ufficiali, i ricercatori e i professori a contratto dell'Università della Valle d'Aosta o anche il personale docente di ruolo in servizio presso altre università italiane.

8. La Commissione esaminatrice preposta all'esame per il conseguimento del diploma di laurea in Scienze della Formazione primaria viene integrata, nella fase di discussione della relazione sulle

esperienze di tirocinio o di laboratorio da insegnanti delle istituzioni scolastiche, che abbiano collaborato alle attività del Corso di laurea. In questa fase la Commissione è legittimamente costituita se si registra la presenza di almeno sette docenti universitari – nella qualifica e nella composizione, di cui ai commi precedenti – e non meno di 2 componenti, espressione della scuola e regolarmente nominati dal Presidente. Fa pure parte della Commissione il componente designato dal MIUR.

9. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dal relativo Regolamento didattico.

10. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.

11. Il Calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.

CAPO III DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 22 - Immatricolazioni e iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli studi e nella Guida, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione di tali informazioni a tutti gli studenti.

2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di studio vengono deliberate dal Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di scienze dell'Educazione, e sono comunicate per tempo agli studenti nelle forme previste dal comma precedente.

3. Il Consiglio dei Corsi di Scienze dell'Educazione può prevedere che l'immatricolazione ad alcuni dei Corsi di Studio attivati, sia subordinata ad una prova obbligatoria di autovalutazione da tenersi di norma nei primi giorni del mese di settembre, in data da fissarsi annualmente e con congruo anticipo. Il risultato della prova, non selettiva, sarà comunicato con apposita lettera a ciascun partecipante.

4. Chi è già in possesso di Laurea o di Laurea specialistica e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello può chiedere al Presidente l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande verranno valutate dal Consiglio dei Corsi di Scienze dell'Educazione.

5. Lo studente non può mai iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio. Se la contemporaneità venisse comunque rilevata, lo studente decadrebbe dal Corso di studio cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

6. La qualifica di studente non a tempo pieno del Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria viene riconosciuta esclusivamente agli allievi titolari di insegnamento a tempo indeterminato o con supplenza annuale presso le scuole di ogni ordine e grado. La stessa qualifica viene riconosciuta ai titolari di rapporto di lavoro assimilabili – per durata, natura e contenuti – rispetto a quelli sopra indicati.

I compiti didattici degli studenti non a tempo pieno possono essere assolti con modalità alternative, definite caso per caso dalla Commissione paritetica, che terrà anche conto delle competenze eventualmente acquisite nel corso della esperienza professionale in atto.

7. La qualifica di studente non a tempo pieno del Corso di laurea in Pedagogia dell'Infanzia viene riconosciuta esclusivamente agli allievi in attività di servizio come educatori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con rapporto precario di durata annuale. La stessa qualifica viene riconosciuta ai titolari di rapporto di lavoro assimilabili – per durata, natura e contenuti – rispetto a quelli sopra indicati.

I compiti didattici degli studenti non a tempo pieno possono essere assolti con modalità alternative, definite caso per caso dalla Commissione paritetica, che terrà anche conto delle competenze eventualmente acquisite nel corso della esperienza professionale in atto.

CAPO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - Allegati e approvazione del Regolamento didattico del Consiglio dei Corsi di Scienze dell'Educazione

1. In seguito all'approvazione del Senato Accademico, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore alla data stabilita nel decreto rettorale medesimo.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore o quelle del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 24 - Modifiche del Regolamento didattico del Consiglio dei Corsi di Scienze dell'Educazione

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio dei Corsi di Scienze dell'Educazione, di propria iniziativa, approvate dal Senato Accademico, con le stesse modalità dell'art. 20 comma 1, ed emanate con decreto del Rettore.
2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dalla data stabilita nel decreto rettorale di emanazione.